

Il Sole 24 Ore Mercoledì 18 Settembre 2013 - N. 256

Consiglio di Stato. Progetto respinto per vizi procedurali e poi bocciato perché arrivato troppo tardi

Ufficialenti, arrivano i danni

Riconosciuto a un'impresa, dopo 13 anni, il risarcimento per inerzia della Pa



Gianni Trovati MILANO

Un'impresa ha diritto di vedersi riconosciuto il danno causato dai ritardi della Pubblica amministrazione. Anche se il precedente il recente allargio normativo scatenato nei tentativi di garantire «tempi certi» all'attività degli uffici pubblici. Anche i tempi per ottenere giustizia, però, possono essere brevi. Ci, e trovano una consolazione molto parziale nel riconoscimento degli interessi legali che aumentano un po' l'indennizzo per il danno.

Sono queste le conclusioni a cui si giunge nella lettura della sentenza 4342/2003, con cui il Consiglio di Stato ha chiuso una vicenda che oppone un'impresa al comune di Camerino alla Regione Marche dal 1997. A causa del «lascio cessante» del tentativo di autorizzazione ambientale, i giudici amministrativi riconoscono all'impresa un rimborso da 100 mila euro, che con gli interessi aumentano di circa un terzo, condannando in solido al pagamento il Comune e la Regione. Lo stop forzato dall'assenza della cartina per il periodo 1997-2000, mentre la sentenza definitiva è di questi giorni.

La vicenda trascende il caso specifico, perché è esemplare dei cortocircuiti amministrativi che complicano la vita delle imprese e riconosce il diritto degli operatori economici che vincano o ottengano i risarcimenti, anche in base a norme

presenti nel nostro ordinamento da decenni. L'impresa in questione, che utilizzava la cava fin dal 1983, aveva inviato al Comune, che l'aveva girato alla Regione, un primo progetto per il recupero ambientale della cava, per salpare un passaggio e accostare tempi.

Mal gliene incorse, perché il comitato regionale del territorio bocciò il primo progetto, giudicava «irricevibile» la variante perché arrivata direttamente all'impresa, e non tramite il Comune. La variante venne allora instradata sull'iter normale, ma giunta al comitato fu bocciata perché arrivata dopo l'esame negativo del progetto originario. Per questa ragione, venne anche respinta l'ipotesi, avanzata dal Comune di Camerino, che sulla variante si potesse formare il silenzio assenso. Il punto, paradossale, è evidente: la variante è arrivata in ritardo per un vizio procedurale contestato dalla Regione, ed è stata respinta dalla stessa Regione perché è arrivata in ritardo. Su questa base è fiorita una folla di atti dilatorie di rimpallii fra Comune e Regione, che hanno rappresentato gli argomenti della battaglia legale ingaggiata dall'azienda. Battaglia legale che, a sua volta, è durata parecchio di più rispetto ai ritardi amministrativi che l'hanno generata. Il primo ricorso è stato presentato nel 1997 al Tar Marche, che si è preso sei anni per decidere, nella sentenza 506 del settembre 2006, di non accogliere la domanda di risarcimento. Di qui il nuovo ricorso, arrivato nei giorni scorsi al giudizio definitivo del Consiglio di Stato dopo 13 anni.

Il comitato regionale respinge il progetto originario e dichiara di non poter esaminare la variante

La storia infinita

7/8/1997

L'avvio
L'impresa, che utilizzava una cava fin dal 1983, in seguito all'esaurimento del materiale estralabile presenta un progetto per il recupero ambientale. Il progetto è presentato al Comune, che lo deve poi inoltrare al comitato regionale del territorio

27/10/1997

Il correttivo
L'impresa presenta un progetto di variante, migliorativo, e lo invia direttamente al comitato regionale del territorio, mentre la procedura ordinaria prevede l'invio tramite il Comune. Il comitato regionale respinge il progetto originario e dichiara di non poter esaminare la variante

13/10/1997

Nuova strada
L'impresa invia il progetto di variante al Comune, che lo inoltra al comitato regionale del territorio

26/10/1997

Niet
Il servizio regionale per la tutela e il risanamento ambientale ritiene di non poter prendere in considerazione il progetto di variante perché pervenuto dopo l'esame del progetto originario

4/10/1999

Tentativo alternativo
Il Comune chiede alla Regione se il «silenzio assenso» sul progetto, che viene però negato

11/2/2000

Il primo ricorso
L'impresa impugna i dinieghi regionali davanti al Tar Marche

1/9/2006

La sentenza
Il Tar Marche respinge il ricorso dell'impresa perché non ritiene scopuso il comportamento dell'amministrazione. La parola passa quindi al Consiglio di Stato

2/9/2013

Il verdetto
Il Consiglio di Stato riconosce il diritto al rimborso per il ritardo amministrativo, condannando il Comune e la Regione in solido a risarcire 100mila euro più gli interessi legali

Tribunale di Milano. La sentenza

Licenziamento dei dirigenti da impugnare in 60 giorni

Giampiero Falasca

Anche i dirigenti hanno l'onere di impugnare il licenziamento entro il termine - introdotto dal collegato lavoro (legge 18/2010) - di 60 giorni dalla sua comunicazione scritta, per quanto riguarda la fase stragiudiziale, ed entro il successivo termine di 270 giorni (poi ridotto a 180 giorni dalla legge 9/2012), per quanto riguarda la fase giudiziale.

Questa la conclusione cui giunge il tribunale di Milano, in una delle prime sentenze (la 2797 del 10 luglio 2013, giudice Cipolla) in cui si affronta la questione dell'applicabilità nei confronti dei dirigenti delle regole che, dal 2010, hanno introdotto specifici termini di decadenza per chi vuole impugnare un licenziamento.

IL PUNTO

Il termine breve per il ricorso stragiudiziale va applicato a tutti i lavoratori

Il tema è controverso in quanto, sotto la vigenza della normativa precedente, era opinione comune che ai dirigenti non si applicasse il termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni. Il giudice rileva che la questione, dopo la riforma dell'articolo 6 della legge 604/1966 operata dal collegato lavoro, si è posta in maniera differente. Secondo la nuova disciplina, infatti, resta ferma la regola per cui licenziamento del lavoratore subordinato ordinario deve essere impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni, ma viene precisato che analogo termine si applica a tutti i casi di invalidità del licenziamento. La nuova disciplina, inoltre, aggiunge un ulteriore termine di 270 giorni (poi divenuti 180) entro il quale deve essere depositato in giudizio il ricorso introduttivo della causa.

L'ampia e generica formulazione utilizzata dalla nuova normativa (stati i casi di invalidità), secondo il giudice, consente di ritenere inclusi anche i casi di nullità o ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti. Neppure è possibile sostenere che i termini di decadenza sono inapplicabili in ragione dell'origine contrattuale (e non legale) della tutela contro il licenziamento ingiustificato del dirigente: anche in questi casi, osserva la pronuncia, si versa in un caso di invalidità del licenziamento.

Sulla base di queste considerazioni, il tribunale rigetta la domanda del dirigente per mancato rispetto del termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni dal ricevimento dell'atto. La sentenza richiama, a sostegno delle proprie tesi, anche una decisione di analogo tenore emanata da un diverso giudice dello stesso tribunale (sentenza del 9 novembre 2012, giudice Greco).

Cassazione. Se l'ex cliente stacca un assegno

Banca sanzionata in chiusura di conto

Banca responsabile per non avere operato di conseguenza alla chiusura del conto da parte del cliente. L'istituto di credito paga le conseguenze dopo per avere prima annunciato la chiusura del conto al cliente e poi avere accettato dal cliente la somma destinata alla copertura di un assegno. Se, poi, il titolo viene protestato alla banca, il cliente può chiedere il risarcimento per aver provocato nell'ex cliente

la convinzione di potere ancora operare sul conto. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza, anzi depositata, della Terza sezione civile. La pronuncia viene incontro alle richieste del cliente che aveva perso sia in primo sia in secondo grado e con legge con le conclusioni della Procura generale che aveva chiesto la conferma del verdetto di merito. In primo grado e in appello i giudici avevano escluso che nel caso

esaminato potesse essere individuata una buona fede da tutelare. Il convenuto, anzi l'ex creditista visto che ormai la banca non aveva mai impugnato in via stragiudiziale il licenziamento, aveva atteso molto tempo per andare in causa, in quanto aveva depositato il ricorso giudiziale solo dopo che erano passati oltre 5 mesi dalla comunicazione del ricorso. A fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'azienda, che ha rilevato la violazione dei termini imposti dal collegato lavoro, il dipendente ha sostenuto l'inapplicabilità nei confronti del personale con qualifica dirigenziale delle regole contenute nelle legge 18/2010.

Avvocati a tutto campo contro la crisi

Da Roma alla conquista del mondo, ecco le nuove proposte per le imprese

È il lusso a traghettare le imprese italiane all'estero, lontano dalla crisi. A Roma nasce il primo dipartimento di Fashion Law a tutela del Made in Italy

L'unione fa la forza. Ne sono certi gli avvocati Giovanni Battista Martelli ed Anna Maria Tripodi, soci dello Studio Martelli & Partners, una boutique del diritto dall'impronta innovativa e moderna, con elevati standard di eccellenza professionale e con il servizio offerto è mirato e personalizzato, confezionato su misura in base alle esigenze del cliente. Già leader nel settore

finanziario. Questo perché, come spiega lo stesso avvocato Martelli, l'internazionalizzazione è la migliore soluzione operativa che mira a traghettare le imprese oltre la crisi economica e finanziaria che attanaglia i mercati, innovando il tradizionale modo di fare impresa in Italia. In questa prospettiva, i giuristi dello studio Martelli elaborano per i propri assistiti strategie e strategie di managing

laddove occorre, attraendone di nuove. Del resto, sottolinea a sua volta l'avvocato Tripodi, l'internazionalizzazione è un processo evolutivo naturale dell'impresa, soprattutto in un momento di stagnazione economica, che consente di cogliere nuove opportunità commerciali internazionali. Molti sono infatti i fattori che fisiologicamente inducono verso mercati esteri: il rallentamento

zione comporta conoscenze multidisciplinari e la scelta più lungimirante per limitare i rischi e i tempi di latenza di operatività è serc'altro quello di affidarsi a professionisti esperti che possano anche orientare il cliente verso le forme di finanziamento più idonee al progetto di sviluppo aziendale specifico ed a promuovere, attraverso lo strumento delle Flet di Fintech, l'aggregazione di imprenditori con il comune scopo di progettare il proprio business oltre frontiera.

Ecco allora che lo specifico know how dello studio in materia di forme innovative di finanziamento (Crowd Funding, Private Equity, Venture Capital e Mini Bond), facilità nazionale ed internazionale che consente di confezionare un prodotto tagliato sulle esigenze del cliente, si espone con un risultato di successo frutto di un'esperienza maturata oltreoceano sia negli Emirati Arabi che in giro per il mondo. Alla visione olistica del diritto dell'avvocato Anna Maria Tripodi si deve poi la creazione del primo dipartimento di Fashion Law, una pionieristica area in cui convergono differenti settori del diritto. Il Fashion Law è un campo specialistico, che si occupa di proprietà intellettuale, transazioni commerciali nazionali e internazionali, diritto fiscale e doganale. Anche in questo settore, ancor più che in altri, la consulenza legale offerta è di tipo sartoriale, caratterizzata da un approccio pragmatico con accurata definizione delle strategie di business sempre attente al concetto di moda etica ed ecosostenibile. Si condivide con il cliente, insomma, uno scopo comune: la tutela e la promozione della creatività del «Made in Italy».

Assicurazione e rischi professionali. Un convegno sullo stato dell'arte

È entrato in vigore il 15 agosto l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC per i professionisti. L'obbligo è previsto dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012) allorquando specifica che: il professionista che presta attività di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Gli unici esclusi dall'obbligo sono

Lo Studio Legale Parioli conquista la Cina Riferimento in Europa per Hubei

Avvolte il destino, ma soprattutto il talento, riserva piacevoli sorprese. È il caso dello Studio Legale Parioli di Roma che nel 2012 è stato insignito dalla Provincia di Hubei (Cina) del titolo di Centro di Assistenza Legale per le proprie imprese in Europa. L'occasione è stata fornita dalla visita in Italia del presidente della Provincia all'esto di un'approfondita analisi su

commerciale per attività in Cina ed in Europa, usufruendo di una rete internazionale di rapporti anche a livello istituzionale locale, vista la città prestigiosa investitura. Il sodalizio rappresenta il frutto della sinergia tra i professionisti che hanno deciso di mettere in comune le loro esperienze e conoscenze maturate negli anni per offrire ai propri assistiti un servizio il più completo, puntuale e trasparente possibile. Il tutto facilitato dalla circostanza, non comune, dell'amicizia e frequentazione reciproca dei suoi componenti, che risale in alcuni casi addirittura all'infanzia: anche questo, sottolinea gli Avv. Marco Segatori e Xu Cheng Hui, un valore aggiunto davvero inestimabile. Specializzato nell'ambito civilistico in generale - con particolare e precisa competenza nel diritto societario, immobiliare (locazioni, acquisizioni, dimissioni e divisioni), informatica, responsabilità civile, contrattualistica e successioni e diritto di famiglia - che vede impegnati i professionisti delle sedi di Roma (viale Parioli), di Tivoli e San Marco Argentano (CS), lo studio dispone anche di un ufficio a Shanghai, per la trattazione degli affari internazionali, e di un ufficio a Pechino, grazie al collegamento con altre strutture affiliate, è in grado di fornire immediata e completa assistenza anche in materia penale ed amministrativa, rappresentando pur sempre l'unico interlocutore. La filosofia adottata, in campo sia giudiziale che extra-giudiziale, è comunemente quella di evitare, o limitare al massimo, il ricorso al contenzioso: la causa, considerata il «costo» e l'«elemento» del sistema giudiziario italiano, deve rappresentare davvero l'estrema ratio.



della consulenza aziendale, lo studio ha infatti fondato pionieristicamente il Dipartimento dedicato all'internazionalizzazione delle imprese, anticipando così le attuali tendenze di mercato e aziendali nazionale ed internazionale ad hoc, che consentono alle imprese di assecondare le tendenze del mercato globale e dei flussi economici ottimizzando le risorse disponibili e del processo d'internazionalizzazione.



per ora i professionisti dell'area medica e gli Avvocati, in attesa dell'applicazione anche alla loro categoria. Ma, sottolinea l'avvocato Ferraro Giove e Associati, una previsione così generica rischia di svuotare l'obbligo, lasciando la possibilità di contrarre polizze poco adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività professionale. Era indispensabile che per ogni categoria venissero fissati limiti oggettivi economici e soggettivi delle coperture assicurative obbligatorie e che venisse indicato il limite delle attività oggetto dell'obbligo, alla luce delle loro peculiarità. Serviva almeno l'indicazione di un massimale minimo di legge per la copertura; mentre l'obbligo di equivochi è fonte fertile di comunicare gli estremi della



vare realtà professionali operanti nel settore, portata avanti ad insaputa dei «candidati» dall'amministrazione cinese. Stando parlando di una regione con più di settanta milioni di abitanti, con la capitale Wuhan che ne conta già dieci milioni, in continua espansione ed in forte progressione, per appropinquare tutte le problematiche, ma allo stesso tempo le possibilità legali all'obbligo, il Broker AON SPA, l'AZI e lo Studio Legale Ferraro Giove e Associati hanno organizzato un Convegno per il 26 Settembre presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma, dedicato proprio a questi temi; vi parteciperanno tutti i soggetti coinvolti (ordini professionali, brokers, providers, assicuratori, professionisti) per consentire un'accurata analisi delle nuove regole e delle opportunità ad esse collegate.



Il lavoro si fa a tavole di impugnature licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, in via stragiudiziale, e nei successivi 180 giorni in via giudiziale, mediante deposito di ricorso introduttivo nella cancelleria del Tribunale. Le altre due parti del diritto sono state invece escluse dall'azione.

DA VENERDI

L'AVVENTURA NEL MONDO DELL'ECONOMIA

Una guida a fumetti per i bambini in 12 puntate



8 8 NOVEMBRE

ANDIAMO AL MERCATO!

In edicola ogni venerdì a 4,90 euro



Il lavoro si fa a tavole di impugnature licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, in via stragiudiziale, e nei successivi 180 giorni in via giudiziale, mediante deposito di ricorso introduttivo nella cancelleria del Tribunale. Le altre due parti del diritto sono state invece escluse dall'azione.